MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI"
Via Lusitania, 16 – 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105
C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Uff.: UF0D1N
PEO: rmic8gd00d@istruzione.it - PEC: rmic8gd00d@pec.istruzione.it Sito web: www.ic-manzoni.edu.it

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

approvato con delibera del CdI n° 113 del 28/11/2023

modificato con delibera n. 13 del 10/12/2024

Art. 1 - PREMESSA

Il Fondo di Solidarietà (di seguito Fondo) rappresenta un'opportunità di intervento finanziario che l'Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Manzoni" (di seguito Istituto) intende offrire alle famiglie che versano in situazioni di disagio.

Art. 2 - FINALITÀ

Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella partecipazione ad attività organizzate e previste dal P.T.O.F. e dai Consigli di Classe/Interclasse per le quali sia previsto un contributo economico delle famiglie, il Consiglio di Istituto costituisce il Fondo di Solidarietà dell'Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Manzoni" (delibera n° 81 del 04/04/2023).

Art. 3 - DESTINAZIONE DEL FONDO

Il Consiglio di Istituto stabilisce, con apposita delibera per ciascun anno scolastico, le aree di intervento per le quali viene destinato il Fondo, che possono essere ricomprese tra:

- uscite e visite guidate di durata giornaliera e spettacoli teatrali in sede;
- viaggi d'istruzione, compresi i Campi Scuola e Viaggi d'istruzione/stage all'estero;
- corsi e/o le tasse relative agli esami per le certificazioni linguistiche;
- attività laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa proposte da enti esterni in orario curricolare.

Per l'anno scolastico 2024/2025 il Fondo di Solidarietà, in via sperimentale, sarà destinato esclusivamente a uscite e visite guidate di durata giornaliera e spettacoli teatrali in sede.

Art. 4 - CONSISTENZA DEL FONDO

La quota di contributo del Fondo di Solidarietà che potrà essere corrisposta viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili, ripartita per tutti gli aventi diritto che ne avranno fatto richiesta, secondo le modalità definite dalla delibera del Consiglio di Istituto.

L'ammontare del Fondo di Solidarietà è legato ad una quota parte (nella misura minima del 10%)

del contributo volontario versato dalle famiglie entro il 15 novembre dell'anno di cui trattasi, ovvero entro la data determinata con delibera del Consiglio di Istituto. I contributi volontari versati successivamente a tale data verranno accantonati per l'annualità successiva; si potrà, in deroga, modificare la modalità temporale dell'accantonamento solo in caso di eventi eccezionali, riferiti al solo anno scolastico di riferimento e previa delibera del Consiglio di Istituto.

Possono contribuire all'arricchimento del Fondo le donazioni, i liberi contributi individuali o di gruppo ed anche enti ed associazioni esterne.

Tutte le somme non utilizzate confluiranno nello stesso Fondo relativo agli anni successivi, incrementandolo.

Art. 5 - AVENTI DIRITTO

Possono fruire del Fondo solo gli studenti, di ogni ordine di scuola, iscritti all'Istituto.

Il contributo sarà erogato ai nuclei familiari il cui reddito ISEE sia inferiore ad € 15.000,00.

Tale valore, riferito alle fasce di reddito per le quali Roma Capitale prevede l'esenzione dal pagamento della quota per la refezione scolastica, potrà essere suscettibile di verifica annuale e di rideterminazione con specifica delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO

La richiesta di accesso al Fondo deve essere presentata dai genitore/tutori/affidatari dello studente/essa al Dirigente Scolastico, utilizzando opportuni modelli predisposti dall'Istituto, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento oppure entro la data indicata nella delibera annuale relativa al Fondo. Alla domanda deve essere allegata:

- modello ISEE
- modello di autocertificazione indirizzato al D.S.
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'invio di domande tardive o incomplete ne comporta l'automatica irricevibilità.

Art. 7 – COMMISSIONE E REFERENTE DEL FONDO

Entro il 15 novembre di ogni anno e con delibera del Consiglio di Istituto, viene nominata la Commissione "Fondo di solidarietà" formata da almeno 3 membri:

1) il Referente del Fondo, individuato, su base volontaria, all'interno del Collegio dei Docenti;
2) il Dirigente Scolastico;

3) il Presidente del Consiglio di Istituto.

Tale Commissione, presieduta dal Referente del Fondo, procederà alla verifica delle domande pervenute al protocollo della scuola nei termini stabiliti e alla redazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno scolastico, di una lista degli aventi diritto.

La Commissione a richiesta, potrà avvalersi, nella fase di istruttoria delle domande, del supporto di altri membri, individuati tra i componenti del Consiglio d'Istituto, o che lo stesso Consiglio di Istituto individua come soggetti idonei, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, avendo cura di oscurare tutti i dati sensibili presenti nelle domande stesse.

Art. 8 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aventi diritto verranno informati mediante apposita comunicazione della scuola.

Verrà data pubblicità in Consiglio di Istituto e mediante il sito internet della scuola delle informazioni aggregate sull'importo complessivamente concesso e il numero degli studenti aventi diritto.

Il contributo non verrà mai erogato sotto forma di denaro contante ma sempre soltanto sotto forma di abbattimento, totale o parziale, del costo a carico del soggetto beneficiario, in relazione alle attività per le quali è previsto.

Tale quota sarà utilizzata nell'anno scolastico di riferimento come credito per coprire, in parte o in tutto, i singoli eventi per i quali è previsto un costo da parte delle famiglie, fino all'esaurimento del credito disponibile. Al termine dell'anno scolastico l'eventuale residuo non utilizzato confluirà nel Fondo di Solidarietà dell'anno scolastico successivo.

Il contributo potrà essere compreso tra un importo massimo di € 50,00 e minimo di € 15,00.

Tali valori potranno essere oggetto di revisione annuale mediante delibera del Consiglio di Istituto.

Poiché l'ammontare del Fondo di Solidarietà verrà ripartito in quote uguali per ciascuno degli aventi diritto, qualora l'ammontare del Fondo sia inferiore a garantire la quota di credito minima sopra indicata, per ciascuno dei beneficiari, tale procedura per l'anno di cui trattasi non verrà attivata e il contributo non verrà erogato. L'importo complessivo e quanto versato rimarrà a disposizione del Fondo per il successivo anno scolastico.

Art. 9 - RENDICONTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è oggetto di rendicontazione separata in sede di approvazione del consuntivo annuale.

La rendicontazione del Fondo, nella sua complessiva consistenza e il relativo utilizzo, è oggetto di

verifica da parte del Consiglio d'Istituto, attraverso un prospetto riepilogativo della consistenza iniziale, distinguendo gli effettivi utilizzi dell'anno.

Gli importi non utilizzati in un determinato anno scolastico potranno alimentare lo stesso Fondo negli anni successivi incrementandolo e saranno rappresentati in bilancio in apposita voce di Avanzo vincolato.

Qualora il Consiglio di Istituto reputi necessario, potrà essere richiesto un riepilogo infra-annuale della consistenza del Fondo.